

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

N. REG.GEN. 105

COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE-PATRIMONIO

N.25 DEL 06-04-21

=====

Oggetto: INTERV.RICOSTR.POST-SISMA-ART.14 D.L. N.189/2016 CONV.CON MODIF.
IN L. N.229/2016 E S.M.I.-O.C.S.R. N.56/2018-ID.3151-INTERVENTO DI
RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO CIVICO MARSIA DEL COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE-AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART.2 COMMI 1 E 3
DELL'O.C.S.R. N.27/2017 E 1 COMMA 2 LETT.B) (PER LAVORI DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE A 150.000 €; E INFERIORE A 350.000 €) DEL
D.L.N.76/2020 CONV. IN L. N.120/2020, TENUTO CONTO, PER QUANTO COMPATIBILI,
DELLE LINEE GUIDA N.4 APPROVATE DAL CONSIGLIO DELL'ANAC CON DELIBERA N.1097
DEL 26.10.2016 AGGIORNATE AL D.LGS. N.56/2017 CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
N.206 DEL 01.03.2018 AGGIORNATE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 636 DEL 10
LUGLIO 2019 AL D.L. 18.04.2019, N. 32, CONV. IN L. 14.06.2019 N.
55-DETERMINA A CONTRARRE ART.32 COMMA 2 D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. E ART.1
COMMA 1 PRIMO PERIODO D.L.N.76/2020 CONV. IN L. N.120/2020-

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom. CARLO TROBBIANI

<><><><><><><><><><>

ESECUTIVITA' DELL'ATTO *****

La presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.EE.LL
N.267 del 18.08.2000, é divenuta esecutiva il giorno 06-04-21 con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 291 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa, é stata pubblicata all'Albo
Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi
dal 09-04-21 .

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO PAPONI SABRINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto n.12/2019, prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco disponeva altresì, l'attribuzione della Posizione Organizzativa e la Responsabilità di servizio Opere Pubbliche e Patrimonio per il triennio 2019-2022 al Geom. Carlo Trobbiani;

PREMESSO:

-con D.G.C. n.152 del 24.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i., veniva disposto di:

(omissis)

06)-PRENDERE ATTO ai fini della trasmissione per approvazione, del "progetto esecutivo" dei lavori di "Rafforzamento locale del cimitero civico Marsia del Comune di Roccafluvione", trasmesso, con nota acclarata al protocollo comunale al n.4694 del 25.05.2019, integrato con nota prot.7545 del 30.08.2019, dall'Arch. Laura Egidi di Ascoli Piceno (AP), composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DELLE LAVORAZIONI		
(omissis)		
TOTALE LAVORI		€ 225.740,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
(omissis)		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 64.259,96
TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 290.000,00

07)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.26(Verifica preventiva della progettazione) commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-il sub-paragrafo 5.1.4, lett. g), i), j) e k) delle "Linee guida n.3, di attuazione dell'art.31 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016" recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>, approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n.1096 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione n.1007 dell'11.10.2017;

08)-DARE ATTO:

-che in applicazione dell'art.16(Conferenza permanente e Conferenze regionali) commi 2, 3 lett. a-bis), 4 e 5 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, l'approvazione del progetto di che trattasi

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

verrà disposto in sede di "conferenza regionale";
-che altresì, la verifica della "coerenza e congruità dell'intervento rispetto ai danni causati dagli eventi sismici" in applicazione del comma 1 dell'art.5(Approvazione dei progetti e affidamento dei lavori) dell'O.C.S.R. n.56 del 10.05.2018, modificata dall'O.C.S.R. n.67 del 12.09.2018 e dall'O.C.S.R. n.80 del 06.06.2019, verrà disposta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente;
-che in applicazione a quanto sopra, la "verifica preventiva della progettazione", il "rapporto conclusivo", così come la "validazione" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., potrà intervenire a seguito dell' "approvazione" del progetto esecutivo ed all'autorizzazione della spesa da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente;
(omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.67 del 05.06.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-che la Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione con nota prot.92970 del 10.12.2019, acclarata al protocollo comunale al n.10787 del 12.12.2019, avente ad oggetto "(...)Conferenza Regionale: INDIZIONE E CONVOCAZIONE", indicava "Conferenza Regionale da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter legge n.241/1990", per il giorno 20 dicembre 2019 alle ore 10:30, presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione in Via della Cardatura ad Ascoli Piceno, per acquisizione pareri, autorizzazioni, nulla-osta e assensi comunque denominati dagli Enti interessati, in particolare:

01)-dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche di cui:

-al D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., art.12 co.1 e art.21 co.4;

02)-dall'A.S.U.R. Area Vasta n.5 di cui:

-al D.M. 05.07.1975;

-all'art.5(Approvazione dei progetti), comma 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17 e s.m.i.;

-agli articoli: 5(Sportello unico per l'edilizia) comma 3 lett.a); 7(Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni) co.1 lett.c) e 136(Abrogazioni) comma 2 lett.a) del D.P.R. 06.06.2001, n.380 e s.m.i.;

-all'art.7(Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni) co.1 lett.c) del R.E.C. adottato con D.C.C. n.6/2005 e 23/2006;

03)-dal Servizio Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Roccafluvione di cui:

-al D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;

04)-dal competente Ufficio Sismica presso la Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione di cui:

-alla Legge n. 64/1974 e alla L.R. n.33/1984, visti l'art.94-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e la D.G.R. n.669 del 20.06.2017;

-al D.L. 189/2016 convertito in Legge 229/2016 e s.m.i..

04)-PRENDERE ATTO:

-che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, con nota prot. 4594 del 21.01.2020, acclarata al protocollo comunale al n. 539 del 21.01.2020, trasmetteva "(...)Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 211 del 21.01.2020", ad oggetto: "(...) PROGETTO ESECUTIVO - RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIVICO CIMITERO MARSIA CAPOLUOGO - COMUNE DI ROCCAFLUVIONE (AP). Determinazione di conclusione della Conferenza Regionale istituita ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 189/2016 e dell'Ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 - art. 8, comma 2.", il quale riportava i seguenti pareri espressi dagli enti interpellati:

-la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, ha espresso parere favorevole, "(...)Subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza della prescrizione di seguito specificata:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

vista la condizione di degrado diffuso del paramento murario in laterizio della cinta perimetrale-lati sud ed est (esterno) e nord ovest (interno) del complesso cimiteriale, oltre alle riprese murarie previste e altri interventi di rinforzo strutturale locale, si preveda l'esecuzione di un complessivo restauro previa scarnitura dei giunti per rimuovere le stuccature a cemento, prevedendo la ristuccatura con una malta a calce idraulica di colore chiaro adeguata alla muratura in mattoni. (...)";

-l'A.S.U.R. Area Vasta n.5, rimetteva "(...) parere favorevole alle seguenti condizioni:

1) che almeno un servizio igienico sia reso accessibile anche a persone diversamente abili ai sensi del DPR 236/89;

2) che il locale obitorio sia dotato di almeno lavello per l'erogazione di acqua potabile a comando non manuale;

3) che per ogni eventuale intervento di manutenzione/consolidamento all'interno dei locali dovrà essere effettuato alla presenza di un dirigente medico, dietro specifica richiesta del Sindaco del comune, che impartirà per ogni caso specifico le modalità operative di competenza cimiteriale. (...)";

-il Servizio Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Roccafluvione ha espresso "(...) parere favorevole(...) nel rispetto delle relative prescrizioni impartite dagli Enti stessi, nonché delle seguenti condizioni:

1. Acquisizione della menzionata autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza storico culturale;

2. I lavori autorizzati dovranno essere realizzati secondo il progetto trasmesso e depositato agli atti e comunque nel rispetto di quant'altro previsto dal P.R.G., R.E.C. e delle specifiche norme di settore;

3. Prima dell'inizio dei lavori si dovranno conseguire tutti i necessari pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni riferiti all'intervento da realizzare ivi compreso l'autorizzazione e/o deposito strutturale in zona sismica a norma del D.P.R. n.380/01 e corrispondente normativa regionale nonché andranno espletati tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. n°81/2008;

4. Vengano rispettate le prescrizioni di cui ai pareri di altri enti precedentemente acquisiti (...)";

-il competente Ufficio Sismica presso la Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha espresso "(...) esito di conformità favorevole (...) con le seguenti prescrizioni:

-Integrare la Denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/01 aggiornata in seguito all'entrata in vigore della L. 55/2019 che ha introdotto le modifiche al DPR 380/2001, firmata in calce da tutti i soggetti coinvolti ad eccezione della sola impresa esecutrice dei lavori che verrà individuata in seguito all'espletamento della procedura di gara, come previsto dall'ordinanza commissariale di riferimento (...)";

05) -PRENDERE ATTO:

-della nota prot.573 del 23.01.2020 con la quale venivano trasmessi al tecnico progettista i pareri espressi in seno alla Conferenza Regionale, per procedere agli aggiornamenti degli elaborati progettuali secondo le prescrizioni impartite;

-che con nota prot.743 del 28.01.2020, acclarata al protocollo USR al n.6682 del 28.01.2020, venivano inoltrati all'U.S.R. gli elaborati del progetto esecutivo aggiornati a seguito delle prescrizioni indicate in seno alla Conferenza Regionale, trasmessi dal tecnico progettista a questo Comune con nota prot.722 del 28.01.2020;

-che con nota prot.1532 del 18.02.2020, acclarata al protocollo USR al n.12805 del 18.02.2020, venivano inoltrati all'U.S.R. ulteriori integrazioni e/o chiarimenti al progetto esecutivo trasmessi dal tecnico progettista a questo Comune con note prot.1292 del 11.02.2020 e prot.1463 del 14.02.2020;

-che con nota in data 27.02.2020, acclarata al protocollo USR al n.16083 del 27.02.2020, venivano inoltrate a codesto USR ulteriori integrazioni al progetto esecutivo richieste;

-che con nota prot.2115 del 05.03.2020, acclarata al protocollo USR al n.18029 del 05.03.2020, venivano trasmessi a codesto USR mediante piattaforma SISMAPP, richiesti per mezzo di comunicazione verbale, gli elaborati del progetto esecutivo già presenti nel campo "Progetto definitivo/in conferenza", e per i quali non è stato necessario procedere ad aggiornamenti a seguito delle prescrizioni impartite in seno alla

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

conferenza regionale;

06)-PRENDERE ATTO:

-che con verbale prot.2064 del 04.03.2020, veniva sottoscritta, unitamente al progettista Arch. Laura Egidi, CON ESITO POSITIVO, la "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019";

-del "rapporto conclusivo (...) riporta (nte) le risultanze dell'attività svolta", prot.2125 del 05.03.2020, in applicazione dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con cui altresì, veniva "accertato":

"01)-che con verbale prot.2064 del 04.03.2020, veniva sottoscritta, unitamente al progettista Arch. Laura Egidi, la "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019";

02)-che il progettista, Arch. Laura Egidi, ha debitamente sottoscritto il sopra riportato "verbale", senza formulare alcuna controdeduzione;"

ed altresì "disposto":

"In applicazione dell'art.4(Attestazione dello stato dei luoghi) del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49:

-che il Direttore dei Lavori, designato con D.G.C. n.41 del 04.04.2019, "prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, fornisca al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

a)-all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b)-all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.";

-del verbale di validazione di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., prot.2126 del 05.03.2020, con cui veniva validato dal RUP geom. Carlo Trobbiani il progetto esecutivo inerente i "Lavori di rafforzamento locale del Cimitero Civico Marsia del Comune di Roccafluvione", redatto dall'Arch. Laura Egidi e trasmesso con nota prot.4694 del 25.05.2019 e successive integrazioni prot. 7545 del 30.08.2019, prot. 10062 del 19.11.2019, prot.722 del 28.01.2020, prot. 1292 del 11.02.2020, prot.1463 del 14.02.2020 e prot.2115 del 05.03.2020.

-che questo Comune con nota prot.2127 del 05.03.2020, trasmetteva alla Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, le integrazioni e/o i chiarimenti al progetto esecutivo richiesti;

07)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.5 (Approvazione dei progetti e affidamento dei lavori), commi 3 e 4 dell'O.C.S.R. n.56 del 10.05.2018, modificata dall'O.C.S.R. n.67 del 12.09.2018 e dall'O.C.S.R. n.80 del 06.06.2019, che testualmente dispone: "3. In sede di verifica del progetto ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento provvede ad accertare, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni e indicazioni acquisite dalla Conferenza permanente o dalla Conferenza regionale.

4. Il Commissario straordinario, previa verifica della completezza della documentazione e dell'istruttoria ed acquisito il parere della Conferenza permanente nei casi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto-legge, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo, dandone comunicazione al soggetto attuatore e all'Ufficio speciale. Entro sette giorni dall'adozione del provvedimento di cui al precedente periodo, si provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata al Presidente di Regione - Vice Commissario, delle somme corrispondenti all'intero contributo concesso, al netto dell'anticipazione già riconosciuta ai sensi del precedente articolo 4, comma 7.";

08)-APPROVARE ai fini della definitiva approvazione e dell'adozione del decreto di concessione del contributo da parte del Commissario Straordinario, il "progetto esecutivo" dei lavori di "Rafforzamento locale

del cimitero civico Marsia del Comune di Roccafluvione", aggiornato dall'Arch. Laura Egidi di Ascoli Piceno (AP) e composto dai sotto indicati elaborati tecnici:

(omissis)

e con il seguente quadro economico aggiornato a seguito delle integrazioni richieste:

A) IMPORTO DELLE LAVORAZIONI			
A1)INGRESSO E LOCALI ACCESSORI			€ 63.639,38
Aree esterne ingresso	€ 14.405,88		
Finiture ingresso	€ 25.981,71		
Riparazione del danno e rafforzamento locale ingresso	€ 19.609,21		
Costi della sicurezza speciali	€ 3.642,58		
A2)CAPPELLA FUNERARIA E LOCULI G-H-I-L			€ 93.927,99
Aree esterne loculi	€ 18.398,97		
Finiture loculi	€ 37.631,36		
Riparazione del danno e rafforzamento locale loculi	€ 33.424,80		
Costi della sicurezza speciali	€ 4.472,86		
A3)MURO DI CINTA			€ 44.091,84
Finiture muro	€ 5.861,42		
Riparazione del danno e rafforzamento locale loculi	€ 30.630,42		
Costi della sicurezza speciale	€ 7.600,00		
A4) IMPIANTI	€ 24.316,34		€ 24.316,34
IMPORTO DEI LAVORI A MISURA			€ 225.975,55
Di cui:			
A1)Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 comma 16 penultimo periodo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Inclusi	€ 665,04	
	Speciali	€ 15.715,44	
A2)Importi per manodopera (art.23 comma 16 penultimo periodo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 75.202,98		
A3)Importo lavori a base d'asta (a misura)		€ 209.595,07	
TOTALE LAVORI			€ 225.975,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)I.V.A. al 10% su lavori		€ 22.597,56	
2)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00	
3)I.V.A. al 10% su lavori in economia (punto 2)		€ 0,00	
4)Rilievi, accertamenti ed indagini		€ 0,00	
5)I.V.A. al 22% su rilievi, accertamenti ed indagini (punto 4)		€ 0,00	
6>Allacciamenti su pubblici servizi		€ 0,00	
7)Imprevisti		€ 1.504,15	
8)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00	
9)Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.Lgs. N. 163/2006, in forza dell'art.16 comma 1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art.23 comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.		€ 0,00	
10)Spese tecniche di Progettazione e Coordinamento e Sicurezza in fase di progettazione		€ 10.582,69	
11)Cnpaia 4% su Spese tecniche di Progettazione e Coordinamento e Sicurezza in fase di progettazione		€ 423,31	
12)Spese tecniche per Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 17.461,44	
13)Cnpaia 4% su Spese tecniche di		€ 698,46	

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

Progettazione e Coordinamento e Sicurezza in fase di progettazione			
14) Spese tecniche per prestazioni geologiche	€	0,00	
15) Cnpaia 2% su Spese tecniche per prestazioni geologiche	€	0,00	
16) I.V.A. al 22% sulle voci 12)-13)	€	3.995,18	
17) Fondo per l'innovazione di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 20% del 2% (4.519,51 euro) dell'importo lavori (225.975,55 euro)	€	903,90	
18) Incentivo per il responsabile del procedimento di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari all'80% del 2% (4.519,51 euro) dell'importo lavori (225.975,55 euro)	€	3.615,61	
19) Spese di cui all'articolo 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	€	0,00	
20) Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	0,00	
21) Contributo SUAPAP articolo 9, convenzione n. 6/AC del 3.11.2015 (0,15% di 225.975,55 euro)	€	338,96	
22) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	0,00	
23) Spese per indagini specialistiche	€	1.500,00	
24) Cnpaia 4% sulla voce 23)	€	60,00	
25) I.V.A. al 22% sulle voci 23)+24)	€	343,20	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 64.024,45
TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 290.000,00

09) -DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, verrà finanziato come da O.C.S.R. n.56 del 10.05.2018 "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.", e s.m.i.;

10) PRENDERE ATTO che dalla presente delibera non deriva, ne può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale e che il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, potrà intervenire a seguito dell'adozione del decreto di concessione del contributo da parte del Commissario Straordinario; (omissis)

CONSIDERATO:

-che la Regione Marche - U.S.R., con nota prot.64726 del 23.07.2020, acclarata al protocollo comunale al n.6343 del 25.07.2020, trasmetteva il Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n.3613 del 17.07.2020, avente ad oggetto: "O.C.S.R.56/2018 e s.m.i.. Comune di Roccafluvione (AP). "Civico cimitero Marsia Capoluogo" Approvazione progetto esecutivo, concessione contributo ammissibile Euro 290.000,00 e liquidazione Euro 11.006,00 delle spese tecniche per le attività di progettazione. CUP: H69G18000230001.";

TENUTO CONTO:

-che in attuazione al punto 10) del dispositivo della sopra richiamata D.G.C. n.67 del 05.06.2020, con D.G.C. n.96 del 01.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di: (omissis)

02) -PRENDERE ATTO del Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n.3613 del 17.07.2020, trasmesso dalla Regione Marche - U.S.R. con nota prot.64726 del 23.07.2020, acclarata al

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

protocollo comunale al n.6343 del 25.07.2020, avente ad oggetto: "O.C.S.R.56/2018 e s.m.i.. Comune di Roccafluvione (AP). "Civico cimitero Marsia Capoluogo" Approvazione progetto esecutivo, concessione contributo ammissibile Euro 290.000,00 e liquidazione Euro 11.006,00 delle spese tecniche per le attività di progettazione. CUP: H69G18000230001.", con il quale veniva disposto:

(omissis)

-di approvare definitivamente il progetto esecutivo dell'intervento "Civico cimitero Marsia Capoluogo" nel Comune di Roccafluvione (AP) - per un importo totale di Euro 290.000,00, ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.S.R. n. 56 del 10 maggio 2018 in combinato disposto con l'articolo 4 comma 1 dell'O.C.S.R. n. 63 del 6 settembre 2018 e s.m.i. che delega i Presidenti di Regione - Vice Commissari all'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e all'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nel piano O.C.S.R. n. 56/2018;

-di determinare e concedere al Comune di Roccafluvione (AP), in qualità di Soggetto Attuatore, per l'intervento di "intervento locale" riportato nel quadro sintetico, la somma di Euro 290.000,00 - comprensiva anche di tutte le spese tecniche di progettazione afferenti al progetto - quale contributo ammissibile ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 che trova copertura finanziaria nelle risorse stanziata ai sensi dell'art. 11 dell'O.C.S.R. n. 56/2018;

(omissis)

-di stabilire che alla copertura dell'onere derivante dal presente atto si provvede, come autorizzato dal Commissario Straordinario del Governo con nota prot. USR n. 14280 del 04/03/2019, con le disponibilità di cassa - trasferite dal Commissario stesso - della C.S. n. 6044, aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona e intestata a "V.C. PRES.REG. MARCHE D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", relative all'O.C.S.R. n. 37;

-di liquidare, ai sensi dell'art. 4 comma 9, dell'O.C.S.R.56/2018, a valere sulle risorse della citata contabilità speciale n. 6044, l'importo di Euro 11.006,00 a favore del Comune di Roccafluvione (AP) a titolo di liquidazione delle spese per le attività di progettazione affidate dal Comune stesso e sopra indicate, considerando che l'ente non ha chiesto l'anticipazione di cui alla lettera a) dell'articolo 4, comma 9 dell'O.C.S.R. n. 56/2018;

(omissis)

-di rinviare a successivi atti la liquidazione della restante quota del contributo, tenendo conto dell'esito dei controlli che si renderanno necessari durante la fase di esecuzione dei lavori e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Commissario Straordinario sulla citata contabilità speciale n. 6044;

-di trasmettere, ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 in combinato disposto con quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2 dell'O.C.S.R. n. 63/2018 come modificato dall'articolo 12, comma 2 dell'O.C.S.R. n. 80/2019, il presente atto al Commissario Straordinario del Governo affinché provveda al trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria del progetto approvato in favore della citata contabilità speciale n. 6044;

(omissis)

03)-CONFERMARE L'APPROVAZIONE del "progetto esecutivo", redatto dall'Arch. Laura Egidi di Ascoli Piceno (AP) e relativo ai lavori di "Rafforzamento locale del cimitero civico Marsia del Comune di Roccafluvione", già approvato con la sopra citata D.G.C. n.67 del 05.06.2020;

04)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio di procedere all'affidamento dei lavori in argomento con le modalità di cui all'art.36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.25 del 04.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i., veniva disposto di:

(omissis)

07)-DARE ATTO:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-che appare necessario ridurre il termine di cui al suddetto sub-paragrafo "5.1.4.", ad almeno 5 giorni anziché 15, per le motivazioni di cui in narrativa, ed in particolare:

-visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni di semplificazione delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia;

-vista l'O.C.S.R. n.109 del 21.11.2020 ad oggetto: "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica.";

-visto l'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n.109 del 21.11.2020, il quale riporta l'elenco unico delle opere pubbliche conseguente alla rimodulazione dei programmi già adottati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni, come approvato dai Comitati istituzionali, e dove al progressivo "id.Opera" n.787 è riportato il "Civico cimitero Marsia Capoluogo";

-per quanto disposto dall'art.1 (Revisione e integrazione dei programmi delle opere pubbliche), comma 2 dell'O.C.S.R. n.109 del 21.11.2020, il quale testualmente prevede:

"2. Entro il 31 dicembre 2020, per ciascuna delle opere indicate nell'elenco contenuto nell'allegato di cui al comma 1, il soggetto attuatore invia all'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) e al Commissario straordinario il **cronoprogramma delle fasi attuative dell'intervento**, sulla base della scheda allegata alla presente ordinanza.";

-per quanto comunicato con il Cronoprogramma dell'Opera Id.3151, progressivo n.787 dell'Allegato 1 Ord.109, nel quale viene prevista come **data inizio lavori il 03.05.2021**;

08)-DARE ATTO che l'art.63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del D.Lgs. n.50/20016 e s.m.i., a differenza degli articoli: 60 (Procedura aperta< cfr. commi 1 secondo periodo e 3 >), 61 (Procedura ristretta< cfr. commi 2 e 6 >) e 62 (Procedura competitiva con negoziazione< cfr. commi 4 e 5 >) del D.Lgs, n.50/2016 e s.m.i., non fissa "il termine minimo per la ricezione delle offerte";

09)-DOVERSI INDICARE, tenuto conto di quanto disposto al punto 06), in non oltre 20 (venti) giorni "il termine di presentazione dell'offerta"; (omissis)

TENUTO CONTO:

-che l'art. 2 "Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari", comma 1, lett.e), 2 e 5 lett.c), del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i., da ultimo con L. 30 dicembre 2020, n.178, testualmente dispone:

1. Il Commissario straordinario:

(omissis)

e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;

(omissis)

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

(omissis)

5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati:

(omissis)

c) sovrintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;

(omissis)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

-che l'art. 4 "Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate", comma 3 e 4, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i., da ultimo con L. 30 dicembre 2020, n.178, testualmente dispone: "3. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonché per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

4. Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati."

-che l'art. 14 "Ricostruzione pubblica", commi: 1 lett.a), 2 lett.a), 3-bis.1, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 5 e 7, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i., da ultimo con L. 30 dicembre 2020, n.178, testualmente dispone:

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore: (omissis)

a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storicoartistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto;

(omissis)

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:

a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

(omissis)

3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Gli interventi di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di proprietà del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti periodi, a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e 2, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo.

(omissis)

3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualità di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del presente decreto, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari.

3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono definite le procedure per la presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai commi 3 -ter e 3 -quinqüies. Gli immobili di cui alla lettera a -bis) del comma 1, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

(omissis)

5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.

(omissis)

7. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

(omissis)

-che l'art. 15 "Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali", commi: 1, 1-bis e 2, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i., da ultimo con L. 30 dicembre 2020, n.178, testualmente dispone:

1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del demanio;

e) le Diocesi e i Comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all' articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

e-bis) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all' articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50 -bis.

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

(omissis)

-che l'art. 18 "Centrale unica di committenza", commi: 1, 3, 4 e 5-bis, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i., da ultimo con L. 30 dicembre 2020, n.178, convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55 testualmente dispone:

1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.

(omissis)

3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

(omissis)

5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione -Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32 del presente decreto, le funzioni di coordinamento delle attività:

a) dei soggetti attuatori previsti dall'articolo 15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo.

(omissis)

-che l'art. 30 "Legalità e trasparenza", comma 6 e 13, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i., da ultimo con L. 30 dicembre 2020, n.178, testualmente dispone:

6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.

(omissis)

13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.

(omissis)

-che l'art. 32 "Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario", commi 1 e 2, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i., da ultimo con L. 30 dicembre 2020, n.178, testualmente dispone:

1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione.

(omissis)

DATO ATTO:

-in applicazione del sopracitato art. 15 comma 2, il Decreto n.2/VCOMMS16 del 05.01.2018, ad oggetto: "Delega a Comuni e Provincie e altri enti locali lo svolgimento delle procedure di gara di interesse e delle attività necessarie alla realizzazione di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici pubblici di proprietà";

TENUTO CONTO:

-che in data 02 febbraio 2021 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario Straordinario del Governo, i Vice Commissari e l'Amministratore Delegato di Invitalia spa, in attuazione al sopra riportato art.32 comma 2 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i., è stato sottoscritto il **"Nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta**

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

sorveglianza e di garanzia della correttezza della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma", il quale sostituisce integralmente il precedente protocollo siglato in data 28 dicembre 2016;

-che l'art. 8 (Controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione), commi 1 e 2 dell'O.C.S.R. n.56 del 10.05.2018 e s.m.i., testualmente prevede:

1. I controlli sulle procedure di gara riservati all'Autorità nazionale anticorruzione sono disciplinati, oltre che dall'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016, ovvero dalle sue modifiche e integrazioni che si rendono necessarie per adeguarle al nuovo quadro normativo, da appositi accordi stipulati da ciascun Presidente di Regione - Vice Commissario con il soggetto aggregatore istituito presso la rispettiva Regione e l'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge. Il Commissario straordinario assicura il coordinamento necessario a garantire la coerenza e l'uniformità delle disposizioni contenute nei detti accordi.

2. Nelle more della sottoscrizione degli accordi di cui al comma 1, le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016 si intendono estese, in quanto compatibili, anche alle altre stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza.

-che l'art.7 (Atti non soggetti a verifica preventiva) comma 1 lett.a), del "Nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza(...)" testualmente dispone:

"1. Non sono sottoposti a verifica preventiva di legittimità gli atti riferiti a:
a) affidamenti di lavori di importo inferiore a 350.000 euro, disposti con qualsivoglia procedura;"

-che l'intervento in argomento prevede un importo dei lavori di € 225.975,55 (cfr. elaborato "B18b Quadro economico" del progetto esecutivo), e dunque inferiore a 350.000€;

-che per la procedura di affidamento in argomento non è necessario procedere a verifica preventiva di legalità ai sensi dell'art.32 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i., da ultimo con L. 30 dicembre 2020, n.178;

CONSIDERATO:

-che l'art. 5 (Approvazione dei progetti e affidamento dei lavori), comma 5 dell'O.C.S.R. n.56 del 10.05.2018 e s.m.i., testualmente prevede:

(omissis)

5. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il soggetto attuatore inoltra il progetto esecutivo alla centrale unica di committenza competente a norma dell'articolo 18 del decreto-legge, che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalità e nei termini previsti dalle convenzioni previste dal sopra menzionato articolo 18.

(omissis)

CONSIDERATO:

-come sopra riportato, che con Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n.3613 del 17.07.2020, trasmesso dalla Regione Marche - U.S.R. con nota prot.64726 del 23.07.2020, acclarata al protocollo comunale al n.6343 del 25.07.2020, avente ad oggetto: "O.C.S.R.56/2018 e s.m.i.. Comune di Roccafluvione (AP). "Civico cimitero Marsia Capoluogo" Approvazione progetto esecutivo, concessione contributo ammissibile Euro 290.000,00 e liquidazione Euro 11.006,00 delle spese tecniche per le attività di progettazione. CUP: H69G18000230001.", veniva disposto:

(omissis)

-di approvare definitivamente il progetto esecutivo dell'intervento "Civico cimitero Marsia Capoluogo" nel Comune di Roccafluvione (AP) - per un importo totale di Euro 290.000,00, ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.S.R. n. 56 del 10 maggio 2018 in combinato disposto con l'articolo 4 comma 1 dell'O.C.S.R. n. 63 del 6 settembre 2018 e s.m.i. che delega i Presidenti di Regione - Vice Commissari all'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e all'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nel piano O.C.S.R. n. 56/2018;

-di determinare e concedere al Comune di Roccafluvione (AP), in qualità di Soggetto Attuatore,

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE**

per l'intervento di "intervento locale" riportato nel quadro sintetico, la somma di Euro 290.000,00 - comprensiva anche di tutte le spese tecniche di progettazione afferenti al progetto - quale contributo ammissibile ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 che trova copertura finanziaria nelle risorse stanziare ai sensi dell'art. 11 dell'O.C.S.R. n. 56/2018;
(omissis)

RITENUTO:

-potersi procedere ad inoltrare la documentazione "alla centrale unica di committenza competente (...) che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalità e nei termini previsti dalle convenzioni previste", come stabilito dal succitato art.5 comma 5 dell'O.C.S.R. n.56 del 10.05.2018 e s.m.i.;

TENUTO CONTO:

-dell'art.1(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) commi 1, 2, 3 e 4 del D.L.16.07.2020, n.76 convertito in L.11.09.2020, n.120, che testualmente dispone:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli [articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **31 dicembre 2021**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità:

(omissis)

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'[articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), **previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'[articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#). **Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b),** le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'[articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'[articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura,

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

(omissis)

VISTO:

-l'art.32(Fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 s.m.i., da ultimo dal D.L. 76/2020 conv. con modif. dalla L. 120/2020, che testualmente recita:

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

-il punto 6.2 del paragrafo 6 delle Linee guida n.4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

RITENUTO:

-in attuazione a quanto sopra, doversi procedere, ad indicare: "(...) l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali."; (cfr. punto 4.1.2 delle Linee Guida n.4);

VISTO:

-l'art.35(Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 76/2020 conv.con modif. dalla L. 120/2020, che testualmente prevede:

1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

TENUTO CONTO:

-che trattasi di affidamento lavori di importo maggiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 di euro e quindi di importo sotto soglia;

VISTO:

-l'art.36(Contratti sotto soglia) commi: 1 e 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 76/2020 conv.con modif. dalla L. 120/2020, che testualmente dispone:

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

(omissis)

7. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

(omissis)

VISTO:

-in applicazione del sopra citato art.36 comma 7, le Linee guida n.4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed in particolare di quanto previsto al paragrafo "6. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavoro di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro", e nello specifico i punti 6.1 e 6.2 che stabiliscono:

6.1 I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati **mediante procedura negoziata**, con consultazione di almeno **quindici** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Ai sensi dell'articolo. 1, comma 17 912, della legge n. 145/2018, fino al 31/12/2019, il numero minimo degli operatori da invitare è pari a dieci.

6.2 La procedura delineata ricalca quella dettata all'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici ed esplicitata al paragrafo 5 delle presenti linee guida, con l'estensione a **quindici** del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti anche in riferimento ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

VISTO, in applicazione a quanto sopra:

-i punti 5.1, 5.2 e 5.3 del paragrafo "5. La procedura negoziata (...)", che testualmente prevedono:

5.1 Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, **sono individuati** sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

5.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al **paragrafo 4.1.2.**

5.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;

c) stipulazione del contratto.

-il sub-paragrafo "5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici", dal punto 5.1.2 al punto, 5.1.5, che testualmente recita:

5.1.2 L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

5.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

5.1.4 La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

5.1.5 L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

TENUTO CONTO:

-dei punti 07), 08) e 09) del dispositivo della sopra riportata D.G.C. n.25 del 04.03.2021;

-il punto 5.1.5 del paragrafo 5.1 delle Linee guida n.4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

ALTRESÌ:

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 febbraio 2017, ha, per ulteriori 180 giorni (quindi sino al 20.08.2017), prorogato lo stato di emergenza deliberato il giorno 26.08.2016;

-che con D.L. 20.06.2017, n.91 (convertito in Legge 03.08.2017, n. 123), all' art.16-sexies ad oggetto "Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile", al comma 2 veniva disposto: "2. In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità [...] la durata dello stato di emergenza [...] è prorogata fino al 28 febbraio 2018. [...]";

-che, con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 22.02.2018 (G.U. del 03.03.2018) al comma 1, veniva disposto: "1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.", pertanto sino al 27 agosto 2018;

-che con Decreto Legge 29 maggio 2018, n.55 (convertito in Legge 24 luglio 2018, n. 89), recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" nel cui allegato viene riportato: "All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4 -bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 -sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018";

-che lo stato di emergenza veniva prorogato con Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021." nella quale, al comma 988 dell'Art.1 viene riportato: "All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: (...)

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019;» (...);

-che il primo periodo del comma 4-quater (introdotta dal D.L. n.123/2019 convertito in L. n.156/2019) dell'art.1 (Ambito di applicazione e organi direttivi) del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229 e s.m.i., testualmente prevede:

"4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020.";

CONSIDERATO:

-che lo stato di emergenza veniva prorogato da ultimo con l'art.57 (Disposizioni in materia di eventi sismici) comma 1 del D.L. 14.08.2020, n.104 (G.U. n.203 del 14.08.2020), recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.", testualmente dispone:

"1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: «4-quinquies. **Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021**;» (...);

TENUTO CONTO INOLTRE:

-in deroga al comma 2 dell'art.105 (Subappalto) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto, **fino al 30 giugno 2021**, ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 183 del 2020;

-della sentenza Corte di Giustizia U.E., Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, con la quale è stato censurato il limite al subappalto di cui all'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

-di quanto evidenziato dall'ANAC nell'atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1035 del 13.11.2019, inviato a Governo e Parlamento: "Concernente la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50", ed in particolare ai paragrafi: "3.1.Sul limite quantitativo al subappalto", e "3.2.Sugli appalti sotto soglia comunitaria" dove testualmente:

-al par."3.1.Sul limite quantitativo al subappalto", periodi 12 e 13: (omissis)

"Per gli altri casi, una possibile soluzione per superare i rilievi della Corte di Giustizia potrebbe essere quella di prevedere la regola generale dell'ammissibilità del subappalto, richiedendo alla stazione appaltante l'obbligo, alla stregua di fattispecie con finalità similari, come la mancata suddivisione in lotti dell'appalto di cui all'art. 51, comma 1, del Codice, di motivare adeguatamente un eventuale limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara, evitando di restringere ingiustificatamente la concorrenza. In tal senso, alcuni dei criteri, da fissare in via esemplificativa, potrebbero individuarsi a partire da quelli indicati dalla Corte nella sentenza, cioè il settore economico o merceologico di riferimento, la natura (ad esempio principale/prevalente o accessoria) della prestazione, ma anche specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, ma anche di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni. Altro criterio che potrebbe essere oggetto di valutazione è quello inerente il valore e la complessità del contratto, al fine di consentire maggiore libertà per appalti di particolare rilevanza che suggeriscono di accordare più flessibilità nella fase realizzativa.

(omissis)

-al par."3.2.Sugli appalti sotto soglia comunitaria", periodi 1 e 4:

Altro punto che occorre segnalare al legislatore attiene all'ambito di efficacia della sentenza della Corte, che scaturisce da una controversia relativa un affidamento di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria. Al tale riguardo, non è chiaro se la pronuncia abbia effetto sugli appalti al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, tuttavia questo profilo andrebbe verificato soprattutto in relazione alle procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice che presentano carattere c.d. "transfrontaliero".

(omissis)

Ad ogni modo, occorrerebbe valutare la scelta in ragione dei principi generali di proporzionalità e di promozione concorrenza e salvaguardando gli interessi generali di

prevenzione della corruzione e di tutela del lavoro e della sicurezza nei luoghi di esecuzione delle commesse.

TRATTANDOSI:

-di procedura di affidamento di contratto di importo inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse "transfrontaliero" certo.

RITENUTO:

-ai fini di "una possibile soluzione per superare i rilievi della Corte di Giustizia" e nelle more di "un intervento normativo a carattere organico", doversi motivare adeguatamente il limite del 40%(quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto) al subappalto, in quanto:

☒ ragioni di carattere economico e tecnico, legate alla natura delle prestazioni, nonché specifiche esigenze di carattere preventivo dei fenomeni di corruzione, spartizione o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, e di carattere organizzativo finalizzate ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, **trattandosi di un intervento di ricostruzione post-sisma**, impongono di non parcellizzare l'appalto;

☒ ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere impongono di limitare il subappalto per evitare che la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori possa aumentare i rischi di scarso coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del lavoro;

☒ ragioni di concorrenza correlate al numero dei possibili partecipanti, impongono di non parcellizzare l'appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara;

RITENUTO:

-in attuazione a quanto sopra, doversi procedere, ad individuare:"(...) "il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche (...) richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.";

VISTO:

-lo schema di "Avviso esplorativo" per "Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura negoziata, di Interventi di ricostruzione post-sisma - O.C.S.R. n.56/2018 - Lavori di Rafforzamento locale del cimitero civico Marsia del Comune di Roccafluvione", teso alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i. da ultimo dal D.L. 76/2020 conv.con modif. dalla L. 120/2020;

VISTO:

-l'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da ultimo dal D.L. 76/2020 conv.con modif. dalla L. 120/2020, (omissis)

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di pre informazione;

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

(omissis)

VISTO:

-in applicazione del sopra citato art.31 comma 5, le Linee guida n.3 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11.10.2017 e inerenti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" ed in particolare di quanto previsti al paragrafo "5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento" ed in particolare per la fase di "affidamento";

TENUTO CONTO:

-che con provvedimento del Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio, prot.8386 del 27.09.2019, veniva disposto di nominare:
 "Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per le fasi della: "programmazione", "progettazione", "affidamento" ed "esecuzione" dell'intervento di cui in oggetto, il Geom. Carlo TROBBIANI, Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio."

CONSIDERATO:

-che l'art.42 (Conflitto di interesse) commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 76/2020 conv.con modif. dalla L. 120/2020, testualmente dispone:

"1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.";

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
 ROCCAFLUVIONE

-che l'art.7 (Obbligo di astensione) del D.P.R. n.62/2013 e s.m.i., testualmente dispone:

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

DATO ATTO:

-che la suddetta disposizione si applica **"alla procedura di aggiudicazione degli appalti"**;

-che la "procedura di aggiudicazione dell'appalto" nella fattispecie in argomento, viene demandata, in forza della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, alla SUAPAP della Provincia di Ascoli Piceno;

TENUTO CONTO:

-che si è nella "fase" di "Indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di selezione per lo specifico affidamento" (cfr.punto 5.1.2 e segg. del paragrafo 5.1 delle "Linee Guida n.4 (...) " approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

DATO ATTO:

-che in applicazione a quanto sopra ed in particolare a quanto disposto dal comma 4, detta verifica dovrà effettuarsi prima della "fase di esecuzione del contratto";

VISTO:

-l'art.3 (Definizioni) comma 1 lett.uuu) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 76/2020 conv.con modif. dalla L. 120/2020;

-l'art.53 (Accesso agli atti e riservatezza), commi: 2 lett.b) del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 76/2020 conv.con modif. dalla L. 120/2020;

TENUTO CONTO:

-che l'art.37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) commi: 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 76/2020 conv.con modif. dalla L. 120/2020, testualmente dispone:

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: (comma sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020)

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

(omissis)

-che l'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 76/2020 conv.con modif. dalla L. 120/2020, testualmente recita:

10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

DATO ATTO:

-che in applicazione a quanto sopra, questo Comune con Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, ha aderito alla SUAPAP della Provincia di Ascoli Piceno, per la "gestione delle procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici (...)" non gestibili autonomamente dal Comune di Roccafluvione;

VISTO a tal proposito:

-l'art.4(Compiti degli enti o altri organismi aderenti) comma 2 della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, che testualmente dispone:

"Gli enti o organismi aderenti curano gli adempimenti propedeutici all'attività della SUAPAP, nonché quelli connessi all'esecuzione del contratto e, in particolare:

a)-Comunicano alla SUAPAP e alla Prefettura - UTG di Ascoli Piceno, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, mediante il ricorso all'opera della SUAPAP, indicando anche il presumibile periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato;

b)-nominano il RUP ai sensi dell'art.10, del D.Lgs.n.163/2006 comunicando, immediatamente alla SUAPAP, il nominativo;

c)-redigono ed approvano i progetti tecnici ed estimativi;

d)-redigono il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto;

e)-adottano la determina a contrarre contenente, tra l'altro anche l'impegno di spesa;

f)-adottano gli atti con cui vengono impegnate e liquidate le spese per le previste pubblicazioni degli avvisi ed esiti di gara;

g)-trasmettono alla SUAPAP il fascicolo, contenente tutti gli elaborati di progetto e gli atti di approvazione, per la redazione degli atti di gara;

h)-effettuano ogni comunicazione utile allo svolgimento delle attività della SUAPAP;

i)-adottano la determina di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

j)-curano sugli appositi spazi del sito web dell'ente la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento;

k)-redigono, stipulano ed eseguono il contratto;

l)-sostengono gli oneri in ordine al contenzioso sorti durante e dopo le procedure di affidamento;

m)-procedono, nei modi e tempi previsti nell'allegato Regolamento, al versamento alla SUAPAP della quota, prevista per l'intervento da affidare.

-l'art.7(Responsabile Unico del Procedimento) della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, che testualmente recita:

"Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dall'ente o da altro organismo convenzionato, ex art.10, del D.Lgs. n.163/06, svolge anche le funzioni di RUP presso la SUAPAP.

L'affidamento alla SUAPAP delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo su richiesta del RUP del soggetto aderente."

TENUTO CONTO:

-che con nota di questo Comune prot.2752 del 12.03.2021, in applicazione del sopra richiamato art.4 comma 2 lett.a) veniva inoltrato alla S.U.A.-A.P. l' "Elenco/cronoprogramma degli affidamenti che si intendono realizzare" nell'anno 2021, dove al n.02 è inserito l'affidamento di che trattasi;

VISTO inoltre:

-la Delibera del Consiglio ANAC n.359 del 29.03.2017;
-il D.P.C.M. del 28.09.2017, con la quale veniva disposto di:
"1.E' approvata la delibera n.359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo a favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017."
(omissis)
-il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21.11.2018;

VISTO infine:

-Lo Statuto Comunale adottato con D.C.C. n.28/2006;
-Il D.Lgs. 18.08.2001, n.267 e s.m. e i.;

D E T E R M I N A

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati di:
01)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.67 del 05.06.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:
(omissis)

08)-APPROVARE ai fini della definitiva approvazione e dell'adozione del decreto di concessione del contributo da parte del Commissario Straordinario, il "progetto esecutivo" dei lavori di "Rafforzamento locale del cimitero civico Marsia del Comune di Roccafluvione", aggiornato dall'Arch. Laura Egidi di Ascoli Piceno (AP) e composto dai sotto indicati elaborati tecnici:

(omissis)

e con il seguente quadro economico aggiornato a seguito delle integrazioni richieste:

A) IMPORTO DELLE LAVORAZIONI			
A1) INGRESSO E LOCALI ACCESSORI			€ 63.639,38
Aree esterne ingresso	€ 14.405,88		
Finiture ingresso	€ 25.981,71		
Riparazione del danno e rafforzamento locale ingresso	€ 19.609,21		
Costi della sicurezza speciali	€ 3.642,58		
A2) CAPPELLA FUNERARIA E LOCULI G-H-I-L			€ 93.927,99
Aree esterne loculi	€ 18.398,97		
Finiture loculi	€ 37.631,36		
Riparazione del danno e rafforzamento locale loculi	€ 33.424,80		
Costi della sicurezza speciali	€ 4.472,86		
A3) MURO DI CINTA			€ 44.091,84
Finiture muro	€ 5.861,42		
Riparazione del danno e rafforzamento locale loculi	€ 30.630,42		
Costi della sicurezza speciale	€ 7.600,00		
A4) IMPIANTI	€ 24.316,34		€ 24.316,34

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

IMPORTO DEI LAVORI A MISURA			€ 225.975,55
Di cui:			
A1)Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 comma 16 penultimo periodo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	Inclusi	€ 665,04	
	Speciali	€ 15.715,44	
A2)Importi per manodopera (art.23 comma 16 penultimo periodo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 75.202,98		
A3)Importo lavori a base d'asta (a misura)		€ 209.595,07	
TOTALE LAVORI			€ 225.975,55
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)I.V.A. al 10% su lavori		€ 22.597,56	
2)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00	
3)I.V.A. al 10% su lavori in economia (punto 2)		€ 0,00	
4)Rilievi, accertamenti ed indagini		€ 0,00	
5)I.V.A. al 22% su rilievi, accertamenti ed indagini (punto 4)		€ 0,00	
6)Allacciamenti su pubblici servizi		€ 0,00	
7)Imprevisti		€ 1.504,15	
8)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00	
9)Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 del D.Lgs. N. 163/2006, in forza dell'art.16 comma 1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art.23 comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.		€ 0,00	
10)Spese tecniche di Progettazione e Coordinamento e Sicurezza in fase di progettazione		€ 10.582,69	
11)Cnpaia 4% su Spese tecniche di Progettazione e Coordinamento e Sicurezza in fase di progettazione		€ 423,31	
12)Spese tecniche per Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 17.461,44	
13)Cnpaia 4% su Spese tecniche di Progettazione e Coordinamento e Sicurezza in fase di progettazione		€ 698,46	
14)Spese tecniche per prestazioni geologiche		€ 0,00	
15)Cnpaia 2% su Spese tecniche per prestazioni geologiche		€ 0,00	
16)I.V.A. al 22% sulle voci 12)-13)		€ 3.995,18	
17)Fondo per l'innovazione di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 20% del 2% (4.519,51 euro) dell'importo lavori (225.975,55 euro)		€ 903,90	
18)Incentivo per il responsabile del procedimento di cui all'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari all'80% del 2% (4.519,51 euro) dell'importo lavori (225.975,55 euro)		€ 3.615,61	
19)Spese di cui all'articolo 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.		€ 0,00	
20)Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.		€ 0,00	
21)Contributo SUAPAP articolo 9, convenzione n. 6/AC del 3.11.2015 (0,15% di 225.975,55 euro)		€ 338,96	
22)Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00	
23)Spese per indagini specialistiche		€ 1.500,00	
24)Cnpaia 4% sulla voce 23)		€ 60,00	

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

25) I.V.A. al 22% sulle voci 23)+24)	€ 343,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 64.024,45
TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 290.000,00

09)-DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, verrà finanziato come da O.C.S.R. n.56 del 10.05.2018 *"Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione."*, e s.m.i.;

10)PRENDERE ATTO che dalla presente delibera non deriva, ne può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale e che il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, potrà intervenire a seguito dell'adozione del decreto di concessione del contributo da parte del Commissario Straordinario;

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che in attuazione al punto 10) del dispositivo della sopra richiamata D.G.C. n.67 del 05.06.2020, con D.G.C. n.96 del 01.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO del Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n.3613 del 17.07.2020, trasmesso dalla Regione Marche - U.S.R. con nota prot.64726 del 23.07.2020, acclarata al protocollo comunale al n.6343 del 25.07.2020, avente ad oggetto: *"O.C.S.R.56/2018 e s.m.i.. Comune di Roccafluvione (AP). "Civico cimitero Marsia Capoluogo" Approvazione progetto esecutivo, concessione contributo ammissibile Euro 290.000,00 e liquidazione Euro 11.006,00 delle spese tecniche per le attività di progettazione. CUP: H69G18000230001."*, con il quale veniva disposto:

(omissis)

03)-CONFERMARE L'APPROVAZIONE del "progetto esecutivo", redatto dall'Arch. Laura Egidi di Ascoli Piceno (AP) e relativo ai lavori di *"Rafforzamento locale del cimitero civico Marsia del Comune di Roccafluvione"*, già approvato con la sopra citata D.G.C. n.67 del 05.06.2020;

04)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio di procedere all'affidamento dei lavori in argomento con le modalità di cui all'art.36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.25 del 04.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i., veniva disposto di:

(omissis)

07)-DARE ATTO:

-che appare necessario ridurre il termine di cui al suddetto sub-paragrafo "5.1.4.", ad almeno 5 giorni anziché 15, per le motivazioni di cui in narrativa, ed in particolare:

-visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni di semplificazione delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia;

-vista l'O.C.S.R. n.109 del 21.11.2020 ad oggetto: *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica."*;

-visto l'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n.109 del 21.11.2020, il quale riporta l'elenco unico delle opere pubbliche conseguente alla rimodulazione dei

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

programmi già adottati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni, come approvato dai Comitati istituzionali, e dove al progressivo "id.Opera" n.787 è riportato il "Civico cimitero Marsia Capoluogo";

-per quanto disposto dall'art.1(Revisione e integrazione dei programmi delle opere pubbliche), comma 2 dell'O.C.S.R. n.109 del 21.11.2020, il quale testualmente prevede:

"2.Entro il 31 dicembre 2020, per ciascuna delle opere indicate nell'elenco contenuto nell'allegato di cui al comma 1, il soggetto attuatore invia all'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) e al Commissario straordinario il **cronoprogramma delle fasi attuative dell'intervento**, sulla base della scheda allegata alla presente ordinanza.";

-per quanto comunicato con il Cronoprogramma dell'Opera Id.3151, progressivo n.787 dell'Allegato 1 Ord.109, nel quale viene prevista come **data inizio lavori il 03.05.2021**;

08)-DARE ATTO che l'art.63(Usa della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del D.Lgs. n.50/20016 e s.m.i., a differenza degli articoli: 60(Procedura aperta<cf. commi 1 secondo periodo e 3>), 61(Procedura ristretta<cf. commi 2 e 6>) e 62(Procedura competitiva con negoziazione<cf. commi 4 e 5>) del D.Lgs, n.50/2016 e s.m.i., non fissa "il termine minimo per la ricezione delle offerte";

09)-DOVERSI INDICARE, tenuto conto di quanto disposto al punto 06), in non oltre 20(venti) giorni "il termine di presentazione dell'offerta"; (omissis)

04)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli:2(Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari), comma 1, lett.e), 2 e 5 lett.c); 4(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate) commi 3 e 4, 14(Ricostruzione pubblica) commi 1 lett.a), 2 lett.a), 3-bis.1, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 5 e 7; 15(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali) commi 1, 1-bis e 2; 18(Centrale unica di committenza) commi 1, 3, 4 e 5-bis, 30(Legalità e trasparenza) commi 6 e 13 e 32(Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario) commi 1 e 2, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i., da ultimo con L. 30 dicembre 2020, n.178;

-del Decreto n.2/VCOMMS16 del 05.01.2018, ad oggetto: "Delega a Comuni e Provincie e altri enti locali lo svolgimento delle procedure di gara di interesse e delle attività necessarie alla realizzazione di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici pubblici di proprietà";

-del "Nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma", sottoscritto in data 02 febbraio 2021 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario Straordinario del Governo, i Vice Commissari e l'Amministratore Delegato di Invitalia spa, il quale sostituisce integralmente il precedente protocollo siglato in data 28 dicembre 2016;

-dell'art. 5(Approvazione dei progetti e affidamento dei lavori), comma 5 dell'O.C.S.R. n.56 del 10.05.2018 e s.m.i.;

05)-DARE ATTO:

-dell'art. 32. "Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario", commi 1 e 2, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i., da ultimo con L. 30 dicembre 2020, n.178;

-che l'art.7(Atti non soggetti a verifica preventiva) comma 1 lett.a), del "Nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza(...)" testualmente dispone:

"1.Non sono sottoposti a verifica preventiva di legittimità gli atti riferiti a: a)affidamenti di lavori di importo inferiore a 350.000 euro, disposti con qualsivoglia procedura;"

-che l'intervento in argomento prevede un importo dei lavori di € 225.975,55 (cf. elaborato "B18b Quadro economico" del progetto

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

esecutivo), e dunque inferiore a 350.000€;

-che per la procedura di affidamento in argomento non è necessario procedere a verifica preventiva di legalità ai sensi dell'art.32 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i.;

06) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.3(*Definizioni*) comma 1 lett.uuu) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 76/2020 conv.con modif. dalla L. 120/2020;

-dell'art.31(*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*) commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da ultimo dal D.L. 76/2020 conv.con modif. dalla L. 120/2020;

-in applicazione del sopra citato art.31 comma 5, delle Linee guida n.3 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11.10.2017 e inerenti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" ed in particolare di quanto previsti al paragrafo "5. *Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento*" ed in particolare per la fase di "*affidamento*";

-(fino al 31 dicembre 2021) dell'art.1(*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*) comma 2 lett.b) (lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000) del D.L.16.07.2020, n.76 convertito in L.11.09.2020, n.120;

-dell'art.35(*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo dal D.L. 76/2020 conv.con modif. dalla L. 120/2020;

-dell'art.36(*Contratti sotto soglia*) commi: 1 e 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo dal D.L. 76/2020 conv.con modif. dalla L. 120/2020;

-dell'art.53(*Accesso agli atti e riservatezza*), commi: 2 lett.b) del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. da ultimo dal D.L. 76/2020 conv.con modif. dalla L. 120/2020;

-dell'art.216(*Disposizioni transitorie e di coordinamento*) comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 da ultimo dal D.L. 76/2020 conv.con modif. dalla L. 120/2020;

07) -DARE ATTO che con provvedimento del Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio, prot.8386 del 27.09.2019, veniva disposto di nominare: "*Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per le fasi della: "programmazione", "progettazione", "affidamento" ed "esecuzione" dell'intervento di cui in oggetto, il Geom. Carlo TROBBIANI, Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio.*"

08) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.42(*Conflitto di interessi*) commi 1,2,3 e 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da ultimo dal D.L. 76/2020 conv.con modif. dalla L. 120/2020;

-dell'art.7 (*Obbligo di astensione*) del D.P.R.n.62/2013 e s.m.i.;

09) -DARE ATTO che il R.U.P. renderà dichiarazione di assenza di conflitto prima dell'aggiudicazione definitiva e sottoscrizione del contratto di appalto;

10) -PRENDERE ATTO delle Linee guida n.4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017, n.56, con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., inerenti le "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" ed in particolare:

-dei punti 5.1, 5.2 e 5.3 del paragrafo "5.La procedura negoziata (...)";

-del sub-paragrafo "5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici", dal punto 5.1.2 al punto, 5.1.5;

-del paragrafo "6. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavoro di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro";

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

11) -PRENDERE ATTO:

-della Delibera del Consiglio ANAC n.359 del 29.03.2017;
-del D.P.C.M. del 28.09.2017;
-il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21.11.2018;

12) -POTERSI PROCEDERE all'avvio della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata, ai sensi, (fino al 31 dicembre 2021) dell'art.1 (*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*) comma 2 lett.b) (lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000) del D.L.16.07.2020, n.76 convertito in L.11.09.2020, n.120;

13) -PRENDERE ATTO:

-dell'art. 1 comma 18, primo periodo, del D.L. 18.04.2019, n.32, convertito con modificazioni il L. 14.06.2019, n.55;
-della sentenza Corte di Giustizia U.E., Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, con la quale è stato censurato il limite al subappalto di cui all'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;
-di quanto evidenziato dall'ANAC nell'atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1035 del 13.11.2019, inviato a Governo e Parlamento: "Concernente la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50", ed in particolare ai paragrafi: "3.1.Sul limite quantitativo al subappalto", e "3.2.Sugli appalti sotto soglia comunitaria";
-che trattasi di procedura di affidamento di contratto di importo inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse "transfrontaliero" certo.

14) -MOTIVARE:

-ai fini di "una possibile soluzione per superare i rilievi della Corte di Giustizia" e nelle more di "un intervento normativo a carattere organico", il limite del 40%(quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto)al subappalto, in quanto:

☒ ragioni di carattere economico e tecnico, legate alla natura delle prestazioni, nonché specifiche esigenze di carattere preventivo dei fenomeni di corruzione, spartizione o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, e di carattere organizzativo finalizzate ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, trattandosi di un intervento di ricostruzione post-sima, impongono di non parcellizzare l'appalto;

☒ ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere impongono di limitare il subappalto per evitare che la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori possa aumentare i rischi di scarso coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del lavoro;

☒ ragioni di concorrenza correlate al numero dei possibili partecipanti, impongono di non parcellizzare l'appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara;

15) -APPROVARE lo schema di "Avviso esplorativo" per "Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura negoziata, di Interventi di ricostruzione post-sisma - O.C.S.R. n.56/2018 - Lavori di Rafforzamento locale del cimitero civico Marsia del Comune di Roccafluvione", teso alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi, (fino al 31 dicembre 2021) dell'art.1 (*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*) comma 2 lett.b) (lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000) del D.L.16.07.2020, n.76 convertito in L.11.09.2020, n.120, che ancorché non allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

16) -PRENDERE ATTO in particolare del punto 5.1.4, del sub-paragrafo "5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici", delle più volte citate "Linee guida n.4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs.

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFF.TEC. n.25 del 06-04-2021 COMUNE DI
ROCCAFLUVIONE

19.04.2017, n.56, con delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.";

17) -STABILIRE:

-che l' "Avviso esplorativo" di cui al precedente punto 15) venga pubblicato: all'albo pretorio on line e sul sito del Comune di Roccafluvione, nella sezione "amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti";

-che il termine della ricezione delle istanze di manifestazione di interesse, sia, per le motivazioni di cui ai punti: 07), 08) e 09) del dispositivo, della sopra riportata D.G.C. n.25 del 04.03.2021, di 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso esplorativo";

18) -DARE ATTO che detti lavori verranno finanziati come da O.C.S.R. n.56 del 10.05.2018 "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (...)", e s.m.i., giusto Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n.3613 del 17.07.2020, avente ad oggetto: "O O.C.S.R.56/2018 e s.m.i... Comune di Roccafluvione (AP). "Civico cimitero Marsia Capoluogo" Approvazione progetto esecutivo, concessione contributo ammissibile Euro 290.000,00 (...)" ;

19) -DARE ATTO che dalla presente determina non deriva, ne può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom.Carlo Trobbiani

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è pubblicata all'albo pretorio comunale dal per 15 giorni consecutivi .-

[] comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[] di dare atto che dalla presente determinazione non deriva, ne può derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.-

A norma dell'art.8 della Lex n.241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è:

() il sottoscritto.

() il Sig.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Geom.CARLO TROBBIANI

+-----+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.151, 4^ Comma del D.LGS. n. 267/2000

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento di cui all'ex Cap. del Bilancio del corrente esercizio finanziario.
Roccafluvione li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO (Dott.ssa Sabrina Roncati)

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi dell'art.38 c.3 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi come approvato dalla Giunta Municipale con atto n.109 del 09.06.1998 in vigore dal 07.11.1998.Nel caso in cui l'atto abbia riderimenti di natura finanziaria anche alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.